

Bruxelles, 22 novembre 2018
(OR. en)

12956/18

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0140(CNS)**

**SOC 600
ANTIDISCRIM 23
MI 695
JAI 981
FREMP 165**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	12955/18
n. doc. Comm.:	11531/08 - COM(2008) 426 final
Oggetto:	Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale

Si allega per le delegazioni un testo consolidato della direttiva che rispecchia l'attuale stato dei lavori. Il presente documento viene fornito per comodità e non pregiudica le posizioni espresse dalle delegazioni durante le discussioni.

Si prega di notare che il testo in allegato è lo stesso del doc. 12955/18, ma le note a piè di pagina indicanti le posizioni delle delegazioni sono state eliminate.

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea¹,

vista l'approvazione del Parlamento europeo²,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), l'Unione europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, valori che sono comuni a tutti gli Stati membri. Conformemente all'articolo 6 del TUE, l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai sensi del medesimo articolo, i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

- (2) Il diritto all'uguaglianza dinanzi alla legge e alla tutela contro la discriminazione per tutti gli individui costituisce un diritto universale riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, dalla Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, dai patti delle Nazioni Unite relativi rispettivamente ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta sociale europea, di cui [tutti] gli Stati membri sono firmatari. La presente direttiva, in particolare le disposizioni riguardanti l'accessibilità e gli accomodamenti ragionevoli, rispecchia i principi fondamentali riconosciuti nella Convenzione ONU sulla protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale.
- (2 bis) Dal 23 dicembre 2010 l'UE è parte della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Conformemente all'articolo 216, paragrafo 2, del TFUE, le disposizioni di tale Convenzione costituiscono parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea ed è pertanto opportuno che la legislazione dell'Unione sia interpretata in un modo coerente con la Convenzione. In particolare la Convenzione comprende, nella sua definizione di discriminazione di cui all'articolo 2, il rifiuto di un accomodamento ragionevole. Nella sua comunicazione dal titolo "Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere"³, la Commissione ha chiesto coerenza al fine di garantire l'attuazione effettiva della Convenzione dell'ONU in tutta l'UE e ha incluso l'accessibilità tra le otto aree di intervento individuate.
- (3) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi fondamentali sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconosce il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, l'articolo 21 vieta la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale e l'articolo 26 riconosce il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia.

³ COM(2010) 636.

- (4) L'anno europeo delle persone con disabilità 2003, l'anno europeo delle pari opportunità per tutti 2007, l'anno europeo del dialogo interculturale 2008 e l'anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni 2012 hanno evidenziato la persistenza della discriminazione, ma anche i benefici della diversità.
- (5) Il 14 dicembre 2007 il Consiglio europeo di Bruxelles ha invitato gli Stati membri a intensificare gli sforzi per prevenire e combattere le discriminazioni all'interno e all'esterno del mercato del lavoro⁴.
- (5 bis) Il 21 febbraio 2011 il Consiglio ha ribadito il suo fermo impegno per la promozione e la tutela della libertà di religione o di convinzione senza alcuna discriminazione⁵; il 17 giugno 2011 il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno invitato gli Stati membri e la Commissione europea a continuare a lottare contro la discriminazione nei confronti delle persone con disabilità e a rivedere il quadro normativo esistente⁶ e il 16 giugno 2016 il Consiglio ha invitato la Commissione europea a promuovere le misure delineate nel suo elenco di azioni per far progredire l'uguaglianza delle persone LGBTI⁷.
- (6) Il Parlamento europeo ha chiesto l'estensione della tutela contro la discriminazione nella normativa dell'Unione europea nella sua risoluzione del 20 maggio 2008 sui progressi realizzati in materia di pari opportunità e non discriminazione nell'Unione europea (trasposizione delle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE (2007/2202(INI)))⁸ e nella sua risoluzione dell'8 settembre 2015 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2013-2014) (2014/2254(INI))⁹.

⁴ Conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 14 dicembre 2007, punto 50.

⁵ Conclusioni del Consiglio, del 21 febbraio 2011, sull'intolleranza, la discriminazione e la violenza per motivi di religione o convinzione (doc. 6485/17).

⁶ Conclusioni del Consiglio, del 17 giugno 2011, dal titolo "Sostegno all'attuazione della strategia europea sulla disabilità 2010-2020" (doc. 11843/11).

⁷ Conclusioni del Consiglio, del 16 giugno 2016, dal titolo "Risposta all'elenco di azioni della Commissione per far progredire l'uguaglianza delle persone LGBTI", punto 8 (doc. 9948/16).

⁸ GU C 279E del 19.11.2009, pag. 23.

⁹ GU C 316 del 22.9.2017, pag. 2.

- (7) La Commissione europea nella sua comunicazione "Un'agenda sociale rinnovata: opportunità, accesso e solidarietà nell'Europa del XXI secolo"¹⁰ afferma che nelle società in cui ogni individuo è considerato alla pari di un altro nessuna barriera artificiale o discriminazione deve impedire agli individui di valorizzare le opportunità. Le discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, le disabilità, l'età o l'orientamento sessuale possono pregiudicare il conseguimento degli obiettivi dell'Unione sanciti nei trattati, in particolare il raggiungimento di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà. Esse possono inoltre pregiudicare l'obiettivo di abolire gli ostacoli alla libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi tra gli Stati membri. La Commissione europea ha ulteriormente sottolineato e rinnovato il suo impegno a combattere la discriminazione e a promuovere le pari opportunità nella sua comunicazione dal titolo "Non discriminazione e pari opportunità: Un impegno rinnovato"¹¹ e nella sua raccomandazione su un pilastro europeo dei diritti sociali¹².

¹⁰ COM(2008) 412.

¹¹ COM(2008) 420.

¹² C(2017) 2600.

- (8) La vigente normativa dell'Unione europea comprende tre strumenti giuridici fondati sull'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea, sostituito dall'articolo 19 del TFUE. Tali strumenti giuridici sono la direttiva 2000/43/CE¹³, la direttiva 2000/78/CE¹⁴ e la direttiva 2004/113/CE¹⁵, che mirano a prevenire e combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Tali strumenti hanno dimostrato l'utilità della normativa nella lotta contro la discriminazione. In particolare, la direttiva 2000/78/CE stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Tuttavia, nella sfera non lavorativa, il livello e le modalità di tutela contro la discriminazione fondata su questi motivi variano a seconda degli Stati membri. La direttiva 2000/43/CE protegge le persone contro la discriminazione fondata su razza od origine etnica per quanto riguarda l'accesso ai beni e ai servizi e la fornitura degli stessi, la protezione sociale e l'istruzione, mentre la direttiva 2004/113/CE offre protezione contro la discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso ai beni e ai servizi e la fornitura degli stessi, a esclusione del contenuto dei mezzi di comunicazione e della pubblicità e dell'istruzione.
- (9) Scopo della presente direttiva è pertanto, riguardo ai motivi che ha per oggetto, di ampliare il livello e le modalità di tutela contro la discriminazione al di là della sfera lavorativa per includere gli ambiti specifici stabiliti dall'articolo 3 della presente direttiva. La legislazione dell'Unione dovrebbe pertanto vietare la discriminazione fondata sulla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale in molti settori esterni al mercato del lavoro, tra cui l'accesso alla protezione sociale, all'istruzione e a beni e servizi, nonché la fornitura di questi ultimi, inclusi gli alloggi. Per servizi si dovrebbero intendere quelli disciplinati dall'articolo 57 del TFUE.

¹³ Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22).

¹⁴ Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).

¹⁵ Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37).

- (10) La direttiva 2000/78/CE vieta la discriminazione nell'accesso alla formazione professionale; occorre completare questa tutela estendendo il divieto di discriminazione alle forme di istruzione che non sono considerate formazione professionale.
- (11)
- (12) Con discriminazione si intende la discriminazione diretta, la discriminazione indiretta, le molestie, le istruzioni volte a stabilire una discriminazione e il rifiuto di un accomodamento ragionevole nei confronti di persone con disabilità. Si intende inoltre che sussiste discriminazione sulla base di molteplici motivi, come pure sulla base di presunzioni circa la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale di una persona. La discriminazione sulla base di presunzioni avviene quando una persona subisce un trattamento meno favorevole o molestie a causa della religione o delle convinzioni personali, della disabilità, dell'età o dell'orientamento sessuale che si presume abbia. La correttezza o meno della presunzione relativamente a tale persona è irrilevante.
- (12 bis) Con discriminazione si intende inoltre ogni forma di discriminazione per associazione fondata su un motivo discriminatorio, come confermato dalla Corte di giustizia nella causa C-303/06¹⁶ e nella causa C-83/14.¹⁷ Tale discriminazione sussiste, tra l'altro, quando una persona viene trattata in modo meno favorevole o subisce molestie a causa della sua associazione, reale o presunta, con persone di una determinata religione o convinzione, con una disabilità, di una particolare età o di un particolare orientamento sessuale o con organismi dediti alla promozione dei diritti di tali persone. È pertanto appropriato prevedere esplicitamente la tutela contro tale tipo di discriminazione nella presente direttiva.
- (12 bis ter) La discriminazione multipla è intesa come una discriminazione, in ogni sua forma, che si verifica sulla base di una combinazione di due o più dei seguenti motivi, anche qualora questi ultimi, presi separatamente, non diano luogo a una discriminazione nei confronti della persona in questione: religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale. La discriminazione multipla dovrebbe essere riconosciuta al fine di rispecchiare la complessa realtà dei casi di discriminazione, nonché per tutelare maggiormente chi ne è vittima.

¹⁶ Causa C-303/06, Coleman c/ Attridge, sentenza del 17 luglio 2008.

¹⁷ Causa C-83/14, , CHEZ Razpredelenie (Nikolova), sentenza del 16 luglio 2015.

(12 ter) Le molestie sono contrarie al principio della parità di trattamento, in quanto le vittime delle molestie non possono beneficiare, su un piano di parità con gli altri, dell'accesso alla protezione sociale, all'istruzione, nonché a beni e servizi. Le molestie possono assumere diverse forme, ivi compreso un comportamento indesiderato che si esprime a livello fisico, verbale o non verbale. Tale comportamento può essere considerato molestie ai sensi della presente direttiva quando è ripetuto ovvero ha carattere così grave da avere lo scopo o l'effetto di violare la dignità della persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.

(13) Nell'attuazione del principio di parità di trattamento a prescindere dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale l'Unione dovrebbe mirare, conformemente all'articolo 8 del TFUE, ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne, soprattutto perché le donne sono spesso vittime di discriminazione multipla.

Nell'elaborazione o nel riesame delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, occorre che gli Stati membri tengano conto del diverso impatto su donne e uomini.

(14) La valutazione dei fatti sulla base dei quali si può presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta rimane una questione di competenza dell'organo giurisdizionale nazionale o di altro organo competente secondo norme del diritto o della prassi nazionale. Tali norme possono prevedere in particolare che la discriminazione indiretta sia stabilita con qualsiasi mezzo, comprese prove statistiche e/o scientifiche.

(14 bis) Le disparità di trattamento in funzione dell'età possono essere consentite in talune circostanze laddove esse siano obiettivamente giustificate da una finalità legittima e qualora gli strumenti impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari. In tale contesto, la promozione dell'integrazione economica, culturale o sociale delle persone appartenenti a specifici gruppi di età dovrebbe costituire una finalità legittima. Gli strumenti impiegati per il conseguimento di tale finalità, quali l'offerta di condizioni di accesso più favorevoli alle persone appartenenti a specifici gruppi di età, dovrebbero essere adeguati e necessari. Si ritiene pertanto che provvedimenti relativi all'età, che offrono condizioni più favorevoli alle persone di una determinata età rispetto alle altre, quali gratuità o tariffe ridotte per l'utilizzo dei trasporti pubblici, l'accesso a musei o strutture sportive, siano compatibili con il principio di non discriminazione e non costituiscano discriminazione.

- (15) I fattori di rischio relativi all'età sono utilizzati nell'offerta di servizi assicurativi, bancari e altri servizi finanziari per valutare il rischio individuale e determinare premi e prestazioni assicurative. In taluni servizi finanziari le persone di età diverse non si trovano in una situazione paragonabile ai fini della valutazione del rischio. Le disparità proporzionate di trattamento basate sull'età non costituiscono pertanto una discriminazione, qualora l'età sia un fattore determinante nella valutazione dei rischi per il servizio in questione e la valutazione si basi su principi attuariali e dati statistici pertinenti e affidabili. I limiti di età e le fasce di età nell'ambito dei servizi finanziari possono costituire disparità proporzionate di trattamento basate sull'età se sono stabiliti in maniera ragionevole.
- (15 bis) I fattori di rischio relativi alla disabilità e in particolare alle condizioni di salute all'origine della disabilità sono utilizzati nell'offerta di servizi assicurativi, bancari e altri servizi finanziari per valutare il rischio individuale e determinare premi e prestazioni assicurative. In taluni servizi finanziari, le persone con disabilità non si trovano in una situazione paragonabile, ai fini della valutazione del rischio, a quella di persone senza disabilità. Le disparità proporzionate di trattamento basate sulla disabilità non costituiscono pertanto una discriminazione, qualora le condizioni di salute della persona interessata siano un fattore determinante ed essenziale nella valutazione dei rischi per il servizio in questione e la valutazione si basi su principi attuariali e dati statistici pertinenti e affidabili o su conoscenze mediche pertinenti e affidabili.
- (15 ter) I consumatori e i pertinenti organi giudiziari e organismi preposti al trattamento dei reclami dovrebbero avere il diritto di essere informati, a richiesta, dei motivi che spiegano le differenze di trattamento in base all'età o alla disabilità nei servizi finanziari. Le informazioni fornite dovrebbero essere utili e comprensibili per il grande pubblico e dovrebbero spiegare le differenze di rischio individuale per il servizio in questione. I fornitori di servizi finanziari non dovrebbero tuttavia essere obbligati a comunicare dati sensibili dal punto di vista commerciale.

(16)

(17) Oltre a vietare la discriminazione, è importante che al tempo stesso vengano rispettati altri diritti e libertà fondamentali, in linea con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare la tutela della vita privata e familiare, nonché la libertà di religione e di associazione, la libertà di espressione, la libertà di stampa e la libertà di informazione. La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate le misure previste dalla legislazione nazionale che, in una società democratica, sono necessarie alla sicurezza pubblica, alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione della criminalità e alla tutela della salute e dei diritti e delle libertà altrui.

(17 -bis) La presente direttiva non modifica la divisione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri quale definita dai trattati, compreso nei settori dell'istruzione e della protezione sociale. Non pregiudica inoltre il ruolo essenziale né l'ampio margine di discrezione degli Stati membri nel fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale.

(17 bis) La presente direttiva contempla l'applicazione del principio di parità di trattamento nell'ambito dell'accesso alla protezione sociale, all'istruzione e a beni e servizi, nonché della fornitura di questi ultimi, nei limiti delle competenze dell'Unione. Il concetto di "accesso" non include la determinazione, conformemente al diritto e alla prassi nazionali, dell'ammissibilità di una persona a ricevere protezione sociale o istruzione, dato che gli Stati membri sono responsabili dell'organizzazione, del finanziamento e dei contenuti dei sistemi di protezione sociale e di istruzione, e anche della determinazione degli aventi diritto alle prestazioni di protezione sociale e all'istruzione.

(17 ter) La protezione sociale, ai sensi della presente direttiva, dovrebbe comprendere la sicurezza sociale, inclusi i regimi pensionistici obbligatori, l'assistenza sociale, l'edilizia sociale e l'assistenza sanitaria. Di conseguenza, la presente direttiva dovrebbe applicarsi con riferimento ai diritti e alle prestazioni derivanti da regimi di sicurezza sociale, di assistenza sociale e di assistenza sanitaria generali o speciali, che siano obbligatori o forniti direttamente dallo Stato, ovvero da parti private, nella misura in cui la fornitura delle prestazioni da parte di queste ultime sia finanziata dallo Stato. In tale contesto, la direttiva dovrebbe applicarsi con riferimento alle prestazioni in denaro, alle prestazioni in natura e ai servizi, indipendentemente dal fatto che i regimi interessati siano contributivi o non contributivi. I regimi summenzionati comprendono, per esempio, i settori di sicurezza sociale definiti dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸, nonché i regimi che prevedono prestazioni o servizi erogati per ragioni connesse alla mancanza di risorse economiche o al rischio di esclusione sociale. La presente direttiva dovrebbe altresì applicarsi a tutti i regimi pensionistici complementari obbligatori.

(17 quater)

(17 quinquies)

(17 sexies)

(17 septies) La competenza esclusiva degli Stati membri per quanto riguarda l'organizzazione dei rispettivi sistemi di sicurezza sociale comprende la competenza relativa all'istituzione, al finanziamento e alla gestione di detti sistemi e delle relative istituzioni, nonché la competenza per determinare il contenuto, l'importo, il calcolo e la durata delle prestazioni e dei servizi e per fissare le condizioni di ammissibilità alle prestazioni e ai servizi nonché per adeguare tali condizioni al fine di garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche. Ad esempio, gli Stati membri mantengono la possibilità di riservare talune prestazioni o servizi ad alcuni gruppi di età o persone con disabilità.

¹⁸ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

(17 octies) La competenza esclusiva degli Stati membri per quanto riguarda l'organizzazione dei rispettivi sistemi di istruzione e i contenuti dell'insegnamento e delle attività educative, inclusa la messa a disposizione dell'insegnamento speciale, comprende la competenza per l'istituzione, il finanziamento e la gestione degli istituti di istruzione, per l'elaborazione di programmi di studio ed altre attività educative, per la definizione delle procedure di esame e per la fissazione delle condizioni di ammissibilità, compresi ad esempio i limiti di età per essere ammessi a scuole, borse di studio o corsi. In particolare gli Stati membri mantengono la possibilità di stabilire limiti di età nel settore dell'istruzione.

(17 octies bis) Ogni persona, sia essa fisica o giuridica, gode della libertà contrattuale, inclusa la libertà di scegliere un contraente per una transazione. Nella misura in cui la scelta del contraente non si basa sulla religione o le convinzioni personali, l'età, la disabilità e l'orientamento sessuale della persona, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la libertà di scelta del contraente. Il divieto di discriminazione fondata su tali motivi dovrebbe applicarsi alle persone che forniscono all'interno dell'Unione beni e servizi che sono disponibili al pubblico e che sono offerti al di fuori dell'area della vita privata e familiare e alle transazioni effettuate in questo ambito.

(17 nonies) La presente direttiva non si applica alle questioni disciplinate dal diritto di famiglia, compreso lo stato coniugale e l'adozione, ed alle normative sui diritti in materia di riproduzione. Inoltre non pregiudica la laicità dello Stato, delle istituzioni o degli organismi statali o dell'istruzione.

(17 decies)

(18)

(19) A norma dell'articolo 17 del TFUE, l'Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale e rispetta ugualmente lo status di cui godono le organizzazioni filosofiche e non confessionali.

- (19 bis) Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri. La definizione di "duraturo" relativamente alla nozione di disabilità dovrebbe essere interpretata alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare la sua sentenza nella causa C-395/15.
- (19 bis ter) Il principio dell'accessibilità è sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. A tale proposito la Convenzione stabilisce che al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, gli Stati membri in quanto Stati Parti devono adottare misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico.
- (19 ter) Le misure atte a garantire l'accessibilità alle persone con disabilità, su un piano di parità con gli altri, ai settori disciplinati dalla presente direttiva svolgono un ruolo importante nel garantire la completa parità nella prassi. Tali misure dovrebbero comprendere l'identificazione e l'eliminazione degli ostacoli e delle barriere all'accessibilità, nonché la prevenzione di nuovi ostacoli e barriere. Le misure atte a garantire l'accessibilità alle persone con disabilità non dovrebbero costituire un onere sproporzionato. L'accessibilità dovrebbe considerarsi raggiunta in modo proporzionato se le persone con disabilità sono in grado di accedere, effettivamente e su un piano di parità con gli altri, ai servizi che particolari edifici, strutture, servizi di trasporto e infrastrutture intendono fornire od offrire al pubblico, anche se non possono accedere all'intero edificio ovvero all'intera struttura o infrastruttura in questione.
- (19 quater) Tali misure dovrebbero mirare a conseguire l'accessibilità anche per quanto riguarda, tra l'altro, l'ambiente fisico, i trasporti, i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, nonché i servizi, nel campo di applicazione della presente direttiva. Il fatto che potrebbe non essere sempre possibile conseguire l'accesso su un piano di totale parità con gli altri non può essere presentato quale giustificazione per la mancata adozione di tutte le misure volte a migliorare il più possibile l'accessibilità alle persone con disabilità.

(19 quinquies) Il miglioramento dell'accessibilità può essere conseguito con una serie di mezzi, ivi compresa l'applicazione del principio della "progettazione universale". Conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, per "progettazione universale" si intende la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. La "progettazione universale" non dovrebbe escludere, ove siano necessari, dispositivi di sostegno per particolari gruppi di persone con disabilità¹⁹. Gli Stati membri dovrebbero intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo di beni e servizi progettati universalmente che rientrino nel campo di applicazione della presente direttiva, al fine di venire incontro alle esigenze specifiche delle persone con disabilità, riducendo nel contempo quanto più possibile il bisogno di adattamenti e i costi, e promuovere la disponibilità e l'uso di tali beni e servizi. Gli Stati membri dovrebbero inoltre sostenere la progettazione universale nell'elaborazione di standard e orientamenti al fine di garantire progressivamente l'accessibilità di beni e servizi.

(19 sexies) Qualora il diritto dell'Unione che prevede specifiche o standard dettagliati in materia di accessibilità o accomodamenti ragionevoli per quanto riguarda particolari beni o servizi sia rispettato, i requisiti della presente direttiva relativi all'accessibilità o agli accomodamenti ragionevoli dovrebbero ritenersi soddisfatti.

¹⁹ Articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

- (20) Il diritto dell'Unione prevede già specifiche o standard dettagliati in materia di accessibilità in alcuni settori. Tali specifiche o standard sono previsti, tra l'altro, nel regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione²⁰, nel regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²¹, nel regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio²² e nel regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio e nel regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio²³. Il diritto dell'Unione inoltre stabilisce già le prescrizioni normative volte a garantire l'accessibilità, senza prevedere specifiche o standard per questo requisito. Tali prescrizioni normative sono sancite, tra l'altro, nel regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴ e nella direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵. Ad esempio, l'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1303/2013 prescrive che la possibilità di accesso per le persone con disabilità sia uno dei criteri da osservare nella definizione delle operazioni cofinanziate dai fondi.

²⁰ Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta.

²¹ Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004.

²² Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1).

²³ Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14).

²⁴ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

²⁵ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE.

- (20 -bis bis) Gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare misure innovative per assicurare l'accessibilità delle infrastrutture e delle attività culturali per le persone con disabilità, giacché la necessità di tali misure è stata sottolineata dal Consiglio nella sua risoluzione del 5 maggio 2003 sulle pari opportunità per gli alunni e gli studenti disabili nel settore dell'istruzione e della formazione.²⁶ Dette misure possono ispirarsi al principio della progettazione universale e alle migliori prassi degli Stati membri.
- (20 -bis) Oltre alle misure preventive generali atte a garantire l'accessibilità, le misure volte a fornire accomodamenti ragionevoli nei singoli casi svolgono un ruolo importante nell'assicurare la completa parità nella prassi alle persone con disabilità nei settori disciplinati dalla presente direttiva. Nel contesto di un rapporto contrattuale o di altra natura a lungo termine tra il fornitore e la persona con disabilità, la modifica strutturale dei locali o delle attrezzature potrebbe essere considerata un accomodamento ragionevole. Gli accomodamenti ragionevoli possono includere l'adeguamento o la modifica delle politiche, procedure e prassi consuete del fornitore, adeguando le condizioni di accesso e fornendo assistenza specifica, tenendo conto delle particolari necessità di una persona con disabilità, al fine di conseguire un risultato equo. Le misure atte a fornire accomodamenti ragionevoli non dovrebbero costituire un onere sproporzionato.
- (20 -ter) Gli Stati membri sono incoraggiati a mettere a punto e ad attuare misure innovative per garantire accomodamenti ragionevoli.
- (20 bis bis) Nel quadro della fornitura di alloggi, il fornitore non dovrebbe essere tenuto a procedere a modifiche strutturali dei locali o a sostenerne i costi al fine di conformarsi alle disposizioni in materia di accomodamenti ragionevoli stabilite dalla presente direttiva. Conformemente alle prassi e alle legislazioni nazionali, un fornitore dovrebbe accettare tali modifiche qualora siano finanziate altrimenti e non impongano oneri sproporzionati di altra natura.
- (20 bis ter) L'obbligo di offrire un accomodamento ragionevole, a condizione che non comporti un onere sproporzionato, è sancito dalla direttiva 2000/78/CE e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Detta Convenzione sancisce anche il principio dell'accessibilità.

²⁶ GU C 134 del 7.6.2003, pag. 6.

(20 ter) Nel valutare se le misure atte a garantire l'accessibilità o gli accomodamenti ragionevoli costituiscano un onere sproporzionato si dovrebbe tener conto di una serie di fattori, ivi compresi, tra l'altro, la dimensione, le risorse e la natura dell'organizzazione o dell'impresa, nonché i costi previsti di tali misure o il ciclo di vita (tecnico e/o economico) di infrastrutture e oggetti utilizzati per fornire un servizio. Inoltre, potrebbe presentarsi un onere sproporzionato in particolare laddove fossero necessarie notevoli modifiche strutturali al fine di fornire l'accesso a beni mobili o immobili protetti ai sensi di normative nazionali a causa del loro valore storico, culturale, artistico o architettonico.

(20 quater)

- (21) Il divieto di discriminazione non dovrebbe pregiudicare il mantenimento o l'adozione da parte degli Stati membri di misure volte a prevenire o compensare gli svantaggi incontrati da un gruppo di persone per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale, o aventi una combinazione di caratteristiche relative a detti specifici motivi di discriminazione. Tali misure possono includere il sostegno ad organizzazioni di persone e a persone di una determinata religione o convinzione, con una disabilità, di una particolare età o di un particolare orientamento sessuale, il cui obiettivo principale è la promozione dell'integrazione economica, culturale o sociale di tali persone, o che si occupano delle loro esigenze specifiche.
- (22) La presente direttiva definisce prescrizioni minime e offre quindi agli Stati membri la possibilità di adottare o mantenere disposizioni più favorevoli. L'attuazione della presente direttiva non può giustificare un regresso rispetto alla situazione esistente in ciascuno Stato membro.
- (23) Le vittime di discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale dovrebbero disporre di mezzi adeguati di protezione giuridica. Per assicurare un livello più efficace di tutela è opportuno che le associazioni, le organizzazioni e altre persone giuridiche abbiano la facoltà di avviare un procedimento anche per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve le norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio.

- (24) Le norme in materia di onere della prova devono essere adattate quando vi sia una presunzione di discriminazione e, per l'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento, l'onere della prova deve essere posto a carico del convenuto nel caso in cui tale discriminazione sia dimostrata. Non incombe tuttavia al convenuto provare la religione di appartenenza, le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale della parte attrice.
- (25) Un'attuazione efficace del principio di parità di trattamento richiede un'adeguata protezione giuridica contro le ritorsioni.
- (26) Nella sua risoluzione sul follow-up dell'anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007) il Consiglio ha auspicato la completa associazione della società civile, incluse le organizzazioni che rappresentano le persone a rischio di discriminazione, le parti sociali e i soggetti interessati nella concezione di politiche e programmi volti a prevenire la discriminazione e a promuovere la parità e le pari opportunità, a livello sia europeo sia nazionale.
- (27) L'applicazione delle direttive 2000/43/CE, 2004/113/CE e 2006/54/CE dimostra che la protezione contro le discriminazioni fondate sui motivi di cui alla presente direttiva sarebbe rafforzata dall'esistenza in ciascuno Stato membro di un organismo o di organismi incaricati di analizzare i problemi in questione, studiare possibili soluzioni e fornire assistenza concreta alle vittime di discriminazione. Conformemente allo scopo di estendere il livello e la modalità di tutela contro le discriminazioni fondate su sesso, razza od origine etnica ai motivi contemplati dalla presente direttiva, le competenze di tale organismo o di tali organismi dovrebbero includere anche i settori disciplinati dalla direttiva 2000/78/CE.

- (28) Gli Stati membri dovrebbero promuovere la raccolta di dati sulla parità di trattamento e la discriminazione, in particolare allo scopo di monitorare e valutare l'efficacia delle misure adottate per conformarsi alla presente direttiva. A tal fine, gli Stati membri potrebbero per esempio definire basi di rilevamento e obiettivi misurabili, oppure provvedere alla raccolta di dati qualitativi e/o quantitativi. Ai fini della presente direttiva, per "dati sulla parità di trattamento e la discriminazione" si dovrebbero intendere le informazioni utili e pertinenti al fine di descrivere e analizzare lo stato della parità, nel senso che forniscono indicazioni sull'esistenza e/o sulla portata della discriminazione e/o della parità. I dati raccolti possono comprendere dati di riferimento, quali dati demografici e socioeconomici, dati sulle disuguaglianze sostanziali subite, dati che consentono la valutazione delle politiche attuali²⁷, oppure dati basati su indicatori riguardanti i diritti umani. I dati dovrebbero essere raccolti nel rispetto della legislazione e delle prassi nazionali e conformemente al diritto dell'Unione applicabile, in particolare le disposizioni che disciplinano la protezione dei dati personali.
- (29) Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di mancata ottemperanza agli obblighi derivanti dalla presente direttiva.
- (30) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia garantire un livello comune di protezione contro la discriminazione in tutti gli Stati membri, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e dell'impatto dell'azione proposta, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (31) Conformemente al paragrafo 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e dell'Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

²⁷ Si veda il manuale europeo dei dati sulla parità, versione riveduta del 2016 (European handbook on equality data 2016 revision): http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54849

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Scopo

La presente direttiva stabilisce un quadro per la lotta alla discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale, oppure per molteplici motivi, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio di parità di trattamento nel campo d'applicazione dell'articolo 3 e incoraggia la promozione di tale principio in materia di occupazione e condizioni di lavoro, secondo quanto previsto dalla direttiva 2000/78/CE.

Articolo 2

Concetto di discriminazione

1. Ai fini della presente direttiva, per "principio di parità di trattamento" si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione basata su uno dei motivi di cui all'articolo 1.

1 bis. Ai fini della presente direttiva, la discriminazione comprende:

- i) discriminazione diretta;
- ii) discriminazione indiretta;
- iii) molestie;
- iv) discriminazione diretta e molestie per associazione;
- v) rifiuto di un accomodamento ragionevole nei confronti di persone con disabilità; e
- vi) istruzione di discriminare persone per uno dei motivi di cui all'articolo 1.

2. Ai fini del paragrafo 1, si applicano le seguenti definizioni:

- a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 1 o di molteplici motivi, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;
- b) sussiste discriminazione indiretta quando, sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 1 o di molteplici motivi, una disposizione, un criterio o una prassi, o una combinazione di vari di essi, apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata religione o convinzione personale, con una disabilità, di una particolare età e/o di un particolare orientamento sessuale in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che la disposizione, il criterio o la prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari;
- c) sussistono molestie in caso di comportamento indesiderato, adottato per uno dei motivi di cui all'articolo 1 o molteplici motivi, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. In questo contesto, il concetto di molestie può essere definito conformemente alle leggi e prassi nazionali degli Stati membri;
- d) sussiste discriminazione per associazione quando una persona viene discriminata per uno dei motivi di cui all'articolo 1 o molteplici motivi a causa della sua associazione, o della sua presunta associazione, con persone di una determinata religione o convinzione, persone con una disabilità, persone di una particolare età e/o persone di un particolare orientamento sessuale;
- e) sussiste rifiuto di un accomodamento ragionevole nei confronti di persone con disabilità in caso di inosservanza dell'articolo 4 bis della presente direttiva.

3 -bis (nuovo) Sussiste discriminazione per molteplici motivi quando la discriminazione è basata su una combinazione dei motivi di cui all'articolo 1 della presente direttiva.

La discriminazione per molteplici motivi può sussistere sulla base di una di tali combinazioni anche qualora non si configuri una discriminazione per uno o più dei motivi presi separatamente.

3.

4.

5.

6. Nonostante i paragrafi 1, 1 bis e 2, le disparità di trattamento in funzione dell'età non costituiscono discriminazione laddove siano obiettivamente giustificate da una finalità legittima e gli strumenti impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

La promozione dell'integrazione economica, culturale o sociale delle persone appartenenti a specifici gruppi di età costituisce una finalità legittima ai sensi del primo comma.

6 -bis. Oneri, diritti o tariffe preferenziali concernenti beni o servizi offerti o forniti a persone appartenenti a uno specifico gruppo di età non costituiscono una discriminazione ai fini della presente direttiva.

6 bis. Nonostante i paragrafi 1, 1 bis e 2, le disparità di trattamento consistenti in disposizioni più favorevoli per le persone con disabilità per quanto riguarda le condizioni di accesso ai settori di cui all'articolo 3, adottate al fine di favorirne l'inclusione economica, culturale o sociale o di tener conto delle esigenze particolari di tali persone, non costituiscono una discriminazione ai fini della presente direttiva.

7. Nell'ambito dell'offerta dei servizi finanziari,
- a) ai fini della presente direttiva, le disparità proporzionate di trattamento basate sull'età non costituiscono una discriminazione, qualora l'età sia un fattore determinante nella valutazione dei rischi per il servizio in questione e la valutazione si basi su principi attuariali e dati statistici pertinenti e affidabili;
 - b) ai fini della presente direttiva, le disparità proporzionate di trattamento basate sulla disabilità non costituiscono una discriminazione, qualora le condizioni di salute della persona interessata siano un fattore determinante ed essenziale nella valutazione dei rischi per il servizio in questione e la valutazione si basi su principi attuariali e dati statistici pertinenti e affidabili o su conoscenze mediche pertinenti e affidabili.

I fornitori di servizi finanziari che decidono di applicare disparità proporzionate di trattamento basate sull'età o sulla disabilità, a richiesta, forniscono ai consumatori e ai pertinenti organi giudiziari e organismi preposti al trattamento dei reclami i motivi che spiegano tali disparità di trattamento.

8. La presente direttiva lascia impregiudicate le misure previste dalla legislazione nazionale che, in una società democratica, sono necessarie alla sicurezza pubblica, alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione della criminalità, alla protezione dei minori e alla tutela della salute e della sicurezza nonché dei diritti e delle libertà altrui, compresi il diritto alla libertà di espressione e la libertà di stampa. La presente direttiva non limita la competenza degli Stati membri né amplia quella dell'Unione nei settori indicati nel presente paragrafo.

Articolo 3

Campo d'applicazione

1. Nei limiti delle competenze conferite all'Unione europea e nei limiti stabiliti nel paragrafo 2, il divieto di discriminazione si applica a tutte le persone sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:

- a) all'accesso alla protezione sociale, nella misura in cui riguarda la sicurezza sociale, inclusi i regimi pensionistici complementari obbligatori, e l'assistenza sociale, l'edilizia sociale e l'assistenza sanitaria.

A norma della presente lettera, il termine accesso fa riferimento anche al processo di ricerca di informazioni, di presentazione di domanda e di registrazione, nonché all'effettiva fornitura delle misure di protezione sociale;

b)

- c) all'accesso all'istruzione.

A norma della presente lettera, il termine accesso fa riferimento anche al processo di ricerca di informazioni, di presentazione di domanda e di registrazione nonché all'effettiva ammissione e partecipazione alle attività educative;

- d) all'accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, inclusi gli alloggi, che sono a disposizione del pubblico e che sono offerti al di fuori dell'area della vita privata e familiare.

A norma della presente lettera, il termine accesso fa riferimento anche al processo di ricerca di informazioni, di presentazione di domanda, di registrazione, di ordinazione, di prenotazione, di noleggio e di acquisto nonché all'effettiva fornitura e godimento dei beni e servizi in questione.

2. La presente direttiva non si applica:

- a) alle questioni disciplinate dal diritto di famiglia, compreso lo stato coniugale e l'adozione, e dalle normative sui diritti in materia di riproduzione;
- b) all'organizzazione e al finanziamento dei sistemi di protezione sociale degli Stati membri, compresi l'istituzione e la gestione di detti sistemi e delle relative istituzioni, nonché il contenuto, l'importo, il calcolo e la durata delle prestazioni e dei servizi e le condizioni di ammissibilità per tali prestazioni e servizi, ad esempio i limiti di età per determinate prestazioni;
- c)
- d) all'organizzazione e al finanziamento dei sistemi di istruzione degli Stati membri, compresi l'istituzione e la gestione degli istituti di istruzione, i contenuti dell'insegnamento e delle attività didattiche, l'elaborazione di programmi di studio, la definizione delle procedure di esame e le condizioni di ammissibilità, ad esempio i limiti di età per scuole, borse di studio o corsi;

- e) alle disparità di trattamento fondate sulla religione o le convinzioni personali per quanto riguarda l'ammissione ad istituti di istruzione la cui etica si fonda sulla religione o le convinzioni personali, conformemente alle leggi, tradizioni e prassi nazionali.

3.

3 bis. La presente direttiva lascia impregiudicate le misure nazionali che consentono o proibiscono di indossare simboli religiosi e non limita la competenza esclusiva degli Stati membri in tali materie.

4. La presente direttiva non pregiudica la legislazione nazionale che garantisce la laicità dello Stato, delle istituzioni o degli organismi statali, dell'istruzione o riguardante lo status e le attività delle chiese e di altre organizzazioni fondate su una religione o convinzioni personali e non limita la competenza esclusiva degli Stati membri in tali materie.

5. La presente direttiva non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e non pregiudica le disposizioni e le condizioni relative all'ingresso e al soggiorno di cittadini di paesi terzi e di apolidi nel territorio degli Stati membri, né qualsiasi trattamento derivante dalla condizione giuridica dei cittadini dei paesi terzi o degli apolidi interessati.

Articolo 4

Accessibilità per le persone con disabilità

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ed appropriate per garantire l'accessibilità alle persone con disabilità, su un piano di parità con gli altri, ai settori di cui all'articolo 3. Tuttavia, tali misure non dovrebbero costituire un onere sproporzionato.

1 bis. L'accessibilità comprende misure preventive generali atte a garantire l'efficace attuazione del principio di parità di trattamento alle persone con disabilità nei settori di cui all'articolo 3.

2. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 1 bis del presente articolo comprendono l'identificazione e l'eliminazione degli ostacoli e delle barriere all'accessibilità, nonché la prevenzione di nuovi ostacoli e barriere nei settori disciplinati dalla presente direttiva.

- 3.
- 4.
- 5.
6. I paragrafi 1, 1 bis e 2 del presente articolo si applicano all'edilizia solo per quanto riguarda le parti comuni degli edifici con più di una unità abitativa. Il presente paragrafo lascia impregiudicati l'articolo 4, paragrafo 7 e l'articolo 4 bis.
7. Gli Stati membri adottano progressivamente le misure necessarie per garantire che siano accessibili alle persone con disabilità alloggi sufficienti.
8. Gli Stati membri intraprendono o promuovono la ricerca e lo sviluppo di beni e servizi progettati universalmente, conformemente alle specificità e condizioni nazionali.
9. Le disposizioni del presente articolo si ritengono soddisfatte qualora il diritto dell'Unione che prevede specifiche o standard dettagliati in materia di accessibilità per quanto riguarda particolari beni o servizi sia rispettato.

Articolo 4 bis

Accomodamenti ragionevoli nei confronti delle persone con disabilità

1. Per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità sono previsti accomodamenti ragionevoli nei settori di cui all'articolo 3.
2. Ai fini del paragrafo 1, per accomodamento ragionevole si intendono modifiche e aggiustamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato, ove necessari in un caso particolare per tener conto delle esigenze specifiche di una persona con disabilità in modo da consentirle l'accesso su base di uguaglianza con gli altri alla misura specifica di protezione sociale, attività didattica, bene o servizio in questione.
3. Nel quadro della fornitura di alloggi, i paragrafi 1 e 2 non impongono al fornitore di procedere a modifiche strutturali dei locali o di sostenerne i costi. Conformemente alle prassi e alle legislazioni nazionali, un fornitore accetta tali modifiche qualora siano finanziate altrimenti e non impongano oneri sproporzionati.

4. Le disposizioni del presente articolo si ritengono soddisfatte qualora il diritto dell'Unione che prevede specifiche o standard dettagliati in materia di accomodamenti ragionevoli per quanto riguarda particolari beni o servizi sia rispettato.

Articolo 4 ter

Disposizioni comuni in materia di accessibilità e accomodamenti ragionevoli

1. Per valutare se le misure necessarie per ottemperare agli articoli 4 e 4 bis costituiscano un onere sproporzionato si deve tenere conto, in particolare:
- a) della dimensione, delle risorse, della natura nonché del fatturato e dell'utile netti dell'organizzazione o dell'impresa;
 - a bis) dell'impatto negativo sulla persona con disabilità derivante dal fatto che la misura appropriata e necessaria non sia prevista; ad esempio l'accesso limitato o negato a beni e servizi o a servizi e benefici, nei settori della protezione sociale e dell'istruzione, essenziali per la persona con disabilità;
 - b) del costo previsto per la misura appropriata e necessaria;
 - c) del beneficio previsto per le persone con disabilità in generale, tenendo conto della frequenza e della durata dell'uso dei pertinenti beni e servizi nonché della frequenza e della durata del rapporto con il venditore o il fornitore;
 - c bis) dell'importo di finanziamenti pubblici disponibili all'organizzazione o impresa per adottare la misura appropriata e necessaria;
 - d) del ciclo di vita di infrastrutture e oggetti utilizzati per fornire un servizio;²⁸
 - e) del valore storico, culturale, artistico o architettonico del bene mobile o immobile in questione, e
 - f) della sicurezza e della fattibilità delle misure in questione.

Tale soluzione non è considerata sproporzionata allorché l'onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a favore delle persone con disabilità.

²⁸ Questo criterio può essere appropriato soltanto per quanto concerne l'accessibilità.

2.

3.

Articolo 5

Azione positiva

1. Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità, il principio di parità di trattamento non impedisce a uno Stato membro di mantenere o adottare misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi connessi alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale.

Articolo 6

Prescrizioni minime

1. Per quanto riguarda il principio di parità di trattamento gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli di quelle fissate nella presente direttiva.
2. L'attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire motivo di riduzione del livello di protezione contro la discriminazione già predisposto dagli Stati membri nei settori di applicazione della presente direttiva.

CAPO II

MEZZI DI RICORSO E APPLICAZIONE

Articolo 7

Tutela dei diritti

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio di parità di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto presumibilmente affetto da discriminazione, a procedimenti giudiziari e/o amministrativi, compresi i procedimenti di conciliazione, ove lo ritengono opportuno, finalizzati all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri riconoscono alle associazioni, organizzazioni o altre persone giuridiche che, conformemente ai criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni nazionali, abbiano un legittimo interesse a garantire che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate, il diritto di avviare, in via giurisdizionale o amministrativa, per conto o a sostegno della persona che si ritiene lesa e con il suo consenso, una procedura finalizzata all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.
3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le norme nazionali relative ai termini per i ricorsi in materia di parità di trattamento.

Articolo 8

Onere della prova

1. Gli Stati membri, secondo i loro sistemi giudiziari, adottano i provvedimenti necessari affinché spetti alla parte convenuta provare l'insussistenza della violazione del divieto di discriminazione ove chi si ritiene leso dalla mancata osservanza nei propri confronti del principio di parità di trattamento abbia prodotto dinanzi ad un organo giurisdizionale, ovvero dinanzi ad un altro organo competente, elementi di fatto in base ai quali si possa presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta.

2. Il paragrafo 1 non impedisce agli Stati membri di imporre un regime probatorio più favorevole alla parte attrice.
3. Il paragrafo 1 non si applica alle procedure penali.
4. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 1 ai procedimenti in cui spetta al giudice o ad altro organo competente indagare sui fatti.
5. I paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano altresì alle azioni legali promosse ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2.

Articolo 9

Protezione delle vittime

Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici le disposizioni necessarie per proteggere le persone da trattamenti o conseguenze sfavorevoli, quale reazione a un reclamo o a un'azione volta a ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento.

Articolo 10

Diffusione delle informazioni

Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, nonché quelle già in vigore in questo settore, siano portate a conoscenza delle persone interessate con i mezzi opportuni e a livello di tutto il territorio nazionale.

Articolo 11

Dialogo con le parti interessate

Al fine di promuovere il principio di parità di trattamento gli Stati membri incoraggiano il dialogo con le parti interessate che, conformemente alle rispettive legislazioni e prassi nazionali, hanno un interesse legittimo a contribuire alla lotta contro la discriminazione fondata sui motivi oggetto della presente direttiva.

Articolo 12

Organismi per la promozione della parità di trattamento

1. Gli Stati membri istituiscono uno o più organismi di parità di tutte le persone indipendentemente dalla loro religione o convinzioni personali, disabilità, età o dal loro orientamento sessuale. Tali organismi possono far parte di agenzie incaricate, a livello nazionale, della difesa dei diritti umani o della salvaguardia dei diritti individuali.
2. Gli Stati membri assicurano che nella competenza di tali organismi rientrino:
 - a) fatto salvo il diritto delle vittime e delle associazioni, delle organizzazioni o di altre persone giuridiche di cui all'articolo 7, paragrafo 2, la messa a disposizione delle vittime di discriminazione di un'assistenza indipendente per avviare una procedura per discriminazione;
 - b) lo svolgimento di inchieste indipendenti in materia di discriminazione; e
 - c) la pubblicazione di relazioni indipendenti e la formulazione di raccomandazioni su tutte le questioni connesse a tale discriminazione.
3. Gli Stati membri assicurano inoltre che le competenze dell'organismo o degli organismi di cui al paragrafo 1 includano sia i settori contemplati dalla presente direttiva che i settori disciplinati dalla direttiva 2000/78/CE.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Osservanza

Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento nel campo di applicazione della presente direttiva, in particolare:

- a) l'abrogazione di tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative contrarie al principio di parità di trattamento;
- b) la dichiarazione di nullità, o la possibilità di annullare o modificare le disposizioni contrattuali, i regolamenti interni delle aziende nonché le norme che disciplinano le associazioni con o senza scopo di lucro, contrari al principio di parità di trattamento.

Articolo 14

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni possono prevedere un risarcimento dei danni, che non può essere limitato dalla previa fissazione di una soglia massima, e devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 14 bis

Integrazione di genere

Conformemente all'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli Stati membri, nell'applicare la presente direttiva, tengono conto dell'obiettivo di eliminare le ineguaglianze, nonché di promuovere la parità tra uomini e donne.

Articolo 15

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il ... [4 anni dopo l'adozione] e ne informano immediatamente la Commissione, comunicandole il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri possono stabilire che l'obbligo di garantire l'accessibilità di cui all'articolo 4 deve essere rispettato, al più tardi, entro [5 anni dopo l'adozione] per quanto riguarda nuovi edifici, strutture, servizi di trasporto e infrastrutture.
- 2 bis. Gli Stati membri possono stabilire che l'obbligo di garantire l'accessibilità di cui all'articolo 4 deve essere rispettato entro [20 anni dopo l'adozione] per quanto riguarda gli edifici, le strutture, i servizi di trasporto e le infrastrutture esistenti. Qualora proceda in tal senso, uno Stato membro garantisce l'attuazione progressiva di tale obbligo nel periodo in questione.
3. Gli Stati membri che decidono di avvalersi del periodo supplementare di cui al paragrafo 2 bis comunicano alla Commissione entro la data di cui al paragrafo 1 del presente articolo un piano d'azione che specifica le misure da adottare e il calendario per realizzare l'attuazione progressiva di tale obbligo.
- 3 bis. Gli Stati membri informano la Commissione, entro la data di cui al paragrafo 1, circa i loro piani relativi all'attuazione progressiva dell'obbligo previsto all'articolo 4, paragrafo 7.
4. Gli Stati membri promuovono la raccolta di dati sulla parità di trattamento e la discriminazione. I dati sono raccolti nel rispetto della legislazione e delle prassi nazionali e conformemente al diritto dell'Unione applicabile, in particolare le disposizioni che disciplinano la protezione dei dati personali.

Articolo 16

Relazione

1. Entro [due anni dopo la data prevista all'articolo 15, paragrafo 1] e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per consentirle di redigere una relazione destinata al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva, comprese informazioni sull'attuazione dei piani di cui all'articolo 15, paragrafi 3 e 3 bis.
2. La relazione della Commissione tiene conto, ove opportuno, delle posizioni degli organismi nazionali di parità e delle parti interessate, nonché dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali. Conformemente al principio dell'integrazione di genere, la relazione fornisce tra l'altro una valutazione dell'impatto delle disposizioni adottate su donne e uomini. Alla luce delle informazioni ricevute, la relazione contiene all'occorrenza proposte volte a rivedere e aggiornare la presente direttiva.

Articolo 17

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 18

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
